

Terni, 06/10/2018
Ai Docenti
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
della Scuola Secondaria di I grado
Al sito web
Formato cartaceo al Plesso

Circolare n°89

Oggetto: Validità anno scolastico 2018-2019

In riferimento alla validità dell'anno scolastico si ricorda che il calcolo si effettua sulla presenza/frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell'orario di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe come previsto dall'art. 11, comma 1 Dlgs 59/2004. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni previsto dall'ordinamento (DPR 89/09 art. 5) che per le classi a tempo normale è di 990.

ore di lezione in totale (calcolate a 30 ore settimanali per 33 settimane)	990
ore necessarie per validare l' a.s.	$\frac{3}{4}$ di 990 = 743
n. massimo ore di assenza	247
n. massimo giorni di assenza	49

Pertanto il limite minimo di ore di presenza a scuola ai fini della valutazione dell'anno scolastico è di 743 ore. Il limite massimo di assenze consentito, ad ogni alunno, è dunque di 247 ore annue. Si precisa che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutazione del percorso svolto dal singolo studente (Circolare n.20 del 04/03/2011). I consigli di Classe verificheranno se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste (gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue, partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, arrivi in corso d'anno con problemi di rilevanza sociale e/o senza documentazione pregressa, segnalazioni servizi sociali, stranieri, nomadi, ecc.), impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Si pregano i docenti di dettare agli alunni l'oggetto, la frase sottolineata e il numero di circolare di riferimento per la consultazione sul sito della scuola e controllare che la comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993